

Oggetto:	Servizi integrati di vigilanza e portierato presso i siti in uso all'Università: Lotto 1 – prestazioni integrate di portierato, guardiana, gestione eventi e conduzione impianti speciali; Lotto 2 – prestazioni integrate di vigilanza armata e gestione impianti speciali
Valore:	Lotto 1: € 6.801.390,00= (IVA 22% esclusa) per tre anni; Lotto 2: € 1.726.257,00= (IVA 22% esclusa) per tre anni.
Procedura adottata:	ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/16
Determina a contrarre:	delibera del C.d.A. del 18/07/2017
Criterio di aggiudicazione:	offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/16
RUP - Responsabile Unico del Procedimento:	Dott. Stefano Pini
UOR – Unità Operativa Responsabile:	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza Ed. U6 – piano IV P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 – Milano Fax 02.6448.6035 e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Referente/i pratica:	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +39026448.6069 Dott. Andrea Pietralunga - tel. +39026448.6371

- VERBALE 4 -

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore alle ore 10.00, presso l'edificio U9, sito in Viale dell'Innovazione n.10 - 20126 – Milano , presso l'Ufficio del R.U.P., alla presenza di:

1. Dott. Andrea Ambrosiano, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di Ufficiale Rogante e primo testimone;
2. Dott. Andrea Pietralunga, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di secondo testimone e Segretario verbalizzante,

il R.U.P. Dott. Stefano Pini, in seduta riservata, procede allo svolgimento delle seguenti attività:

1) verifica e valutazione della documentazione a comprova, prodotta dagli OO.EE. concorrenti sottoposti a verifica a campione, dei requisiti di capacità economica e finanziaria dichiarati, secondo la previsione di cui all'art.9 lettera A) punto 2 del Disciplinare di prequalifica.

1) Il R.U.P. ricorda che nella seduta del 09 marzo scorso si è proceduto a individuare mediante sorteggio un campione di n.04 operatori economici, in ragione di n.02 per ciascun lotto (di cui n.01 operatore rientrante nella categoria delle PMI; n.01 operatore non rientrante in tale categoria) da sottoporre a verifica a campione dei requisiti di capacità economica e finanziaria dichiarati. Il R.U.P. ricorda che sono stati sorteggiati:

LOTTO 1

Categoria: operatori rientranti nella Categoria delle PMI: operatore identificato con il progressivo n. 14;

LOTTO 1

Categoria: operatori NON rientranti nella Categoria delle PMI: operatore identificato con il progressivo n. 33;

LOTTO 2

Categoria: operatori rientranti nella Categoria delle PMI: operatore identificato con il progressivo n. 18;

LOTTO 2

Categoria: operatori NON rientranti nella Categoria delle PMI: operatore identificato con il progressivo n. 33.

Il R.U.P., preso atto che la Stazione Appaltante ha provveduto in data 19/03/2018 a trasmettere a mezzo PEC le richieste di produzione documentale ai n.03 OO.EE. coinvolti nella verifica, rileva che tali OO.EE. hanno provveduto a riscontrare la richiesta entro il termine previsto di n.10 gg (decorrenti dalla data di ricezione della PEC).

Il R.U.P. ricorda che agli operatori sorteggiati è stato richiesto di produrre:

- una dichiarazione concernente il fatturato nel settore di attività oggetto del Lotto di riferimento, relativamente agli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili (con richiesta di dettagliare quali sono stati i servizi considerati ai fini del computo del fatturato come indicato in fase di prequalifica, con l'indicazione dell'oggetto dei servizi medesimi, dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, di tali servizi);
- copia della polizza attestante la copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi-(RCT), con massimale per sinistro non inferiore a quanto dichiarato in sede di prequalifica.

Dall'esame della documentazione è emerso quanto segue:

- operatore n.14:

- in ordine al requisito di fatturato, ha fornito idonea documentazione di dettaglio, comprensiva delle specifiche sopra indicate, da cui si evince un fatturato anche leggermente superiore al valore dichiarato in fase di prequalifica pari a € 22.000.000,00;
- in ordine al requisito della copertura assicurativa RCT, l'O.E. ha fornito un "Messaggio Telefax" di AON Benfield Italia SpA che dava conto dell'avvenuta attivazione di una copertura in capo alla società consorziata esecutrice, con decorrenza dal 28/02/2018 (quindi da data successiva a quella della domanda di prequalifica) e massimale RCT pari a € 10.000.000,00 (quindi diverso dal dato esposto nella domanda di prequalifica, pari a € 5.000.000,00). A fronte di tale discrasia, in data 05/04/2018 la Stazione Appaltante trasmetteva una richiesta di chiarimenti a mezzo PEC, chiedendo all'O.E. di produrre, in ordine al Lotto 1, copia della polizza RCT da cui emergesse un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00, oggetto della dichiarazione datata 18/01/2018 di cui all'Allegato B al Disciplinare. A riscontro, l'O.E. forniva in data 09/04/2018, sempre a mezzo PEC, copia di idonea polizza assicurativa (RCT/RCO) con un massimale per sinistro pari a € 10.000.000,00, in vigore alla data di presentazione della domanda di prequalifica, con contestuale specificazione che il valore del massimale di € 5.000.000,00 indicato nella dichiarazione in fase di prequalifica per il lotto 1, è da considerarsi un mero refuso e che la presunta attivazione della polizza alla data del 28/02/2018 era in realtà una appendice di rinnovo. Il R.U.P., senza procedere a rettificare *ex post* il punteggio attribuito in base all'art.12 del Disciplinare, e confermando di conseguenza il punteggio attribuito come da precedente verbale n.2 alla luce del massimale a suo tempo dichiarato (pari a € 5.000.000,00), sulla scorta della

documentazione prodotta, ritiene che la dimostrazione del possesso del requisito sia da considerarsi avvenuta con esito positivo.

- operatore n.18:

- in ordine al requisito di fatturato, ha fornito idonea documentazione di dettaglio, comprensiva delle specifiche sopra indicate, da cui si evince un fatturato identico al valore (pari a € 11.050.645,55) dichiarato in fase di prequalifica;
- in ordine al requisito della copertura assicurativa RCT, l'O.E. ha fornito copia della polizza attestante la copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale per sinistro a pari a € 10.000.000,00.

Sulla scorta della documentazione prodotta, il R.U.P. ritiene che la dimostrazione del possesso del requisito sia da considerarsi avvenuta con esito positivo.

- operatore n.33:

- in ordine al requisito di fatturato, l'O.E. ha esposto, come richiesto, separatamente le informazioni relative ai servizi prestati dalla mandataria e le informazioni relative ai servizi prestati dalla mandante. Relativamente al Lotto 1, dall'esame della documentazione fornita, comprensiva delle specifiche sopra indicate, si evince un fatturato complessivo, costituito dalla sommatoria dei valori dichiarati dai 2 soggetti raggruppandi, anche superiore al valore dichiarato in fase di prequalifica pari a € 7.325.748,39.

Relativamente al Lotto 2, il R.U.P. rileva che il R.T.I. ha considerato, ai fini della determinazione del fatturato *“nel settore di attività oggetto del Lotto di riferimento”*, anche le attività svolte dalla mandante relative a installazione e riparazione di impianti tecnologici. Orbene, se tali attività rientrano pacificamente nel settore di attività del Lotto 1, alla luce del disposto dell'art.3 del Disciplinare di prequalifica, laddove si esplicita che tra le attività di cui al Lotto 1 rientrano *“Servizi di gestione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza, compresa la loro manutenzione preventiva e correttiva”*, più problematica appare la loro collocazione all'interno del Lotto 2. Il R.U.P. ritiene che tali attività non rientrino nel perimetro prestazionale delineato dal citato art.3 in ordine al Lotto 2. Questo anche alla luce di quanto esposto dalla Stazione Appaltante nelle *“RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI”* di cui al prot. 3356/18 del 17/01/2018, pubblicate sul profilo del committente, nell'ambito delle quali, a fronte di esplicita domanda di un operatore, si riferiva l'attività di manutenzione esclusivamente al perimetro prestazionale del Lotto 1.

Alla luce di quanto detto, il R.U.P. ritiene che il fatturato dichiarato dalla mandante in fase di prequalifica per il Lotto 2, pari a € 3.640.174,39 – e relativo ad attività di installazione e riparazione di impianti tecnologici – non possa essere utilmente considerato ai fini della determinazione della graduatoria formata ai sensi e per le finalità di cui all'art.12 del Disciplinare, in ordine al Lotto 2. Il R.U.P. contestualmente rileva come, scorporando tale importo dal valore complessivamente dichiarato dal R.T.I. (€ 7.325.748,39) si ottiene un nuovo valore (pari a € 3.685.574,00), il quale porta all'attribuzione di un punteggio pari a 0,53, in luogo del punteggio pari a 1,05 originariamente attribuito. Il ridimensionamento del punteggio attribuito in ogni caso non muta la posizione dell'O.E. nella graduatoria dei soggetti da invitare a presentare offerta per il Lotto 2, nella sezione dedicata agli OO.EE. non rientranti nella categoria delle PMI. Vista pertanto l'irrilevanza dell'errore, all'atto pratico, sulla formazione della graduatoria, e dato atto che non emergono elementi tali da revocare in dubbio la buona

fedele dell'O.E., dal momento che l'assenza nella presente fase della procedura di un dettagliato Capitolato prestazionale è potenzialmente idonea a ingenerare dubbi circa l'esatta definizione delle attività rientranti "nel settore di attività oggetto del Lotto di riferimento", il R.U.P. ritiene che la dimostrazione del possesso del requisito sia da considerarsi avvenuta con esito positivo, pur operando la sopra citata correzione del punteggio attribuito all'O.E. in ordine al requisito di fatturato relativo al Lotto 2, la quale, come detto, non incide sul posizionamento dell'operatore nell'ambito della graduatoria di riferimento. Tutto questo anche ai fini della valorizzazione del principio del *favor participationis*, il quale, onde favorire la massima partecipazione delle imprese interessate, impone alle stazioni appaltanti di adottare una linea interpretativa che non sia meramente formalistica o comunque tale da pregiudicare l'affidamento degli interessati in buona fede;

- in ordine al requisito della copertura assicurativa RCT, l'O.E. ha fornito copia della polizza attestante la copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale per sinistro a pari a € 25.000.000,00.

La seduta si chiude alle ore 11.50.

Dott. Stefano Pini	(R.U.P.)	FIRMATO
Dott. Andrea Ambrosiano	(Ufficiale Rogante e 1° testimone)	FIRMATO
Dott. Andrea Pietralunga	(Segretario verbalizzante e 2° testimone)	FIRMATO

Milano, 14 maggio 2018